



Comune di Gemmano

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Roma, 1 - 47855 Gemmano (RN)

TEL. 0541854060

C.F. 82005670409 – P.IVA 01188110405

<https://www.comune.gemmano.rn.it/>

Ordinanza del Sindaco N. 8/2025 del 29/12/2025

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI
DAL 31 DICEMBRE 2024 AL 1 GENNAIO 2025.**

IL SINDACO

Considerato che:

- è diffusa in Italia la consuetudine di celebrare alcune festività, ed in particolare il Capodanno, non solo con strumenti innocui ma anche mediante il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnicici di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in tale periodo;
- la cronaca nazionale riferisce puntualmente del sequestro, da parte degli organi competenti, di ingenti quantitativi di articoli pirotecnicici illeciti, messi abusivamente in commercio;
- sussiste un oggettivo pericolo anche in relazione all'uso di petardi e fuochi pirotecnicici di libera vendita, trattandosi comunque di materiali esplodenti idonei a provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a terzi;
- negli anni, le numerose campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza non si sono rivelate sufficienti a contenere il fenomeno;
- l'utilizzo di petardi e botti determina gravi conseguenze sugli animali domestici e di affezione, provocando stati di paura, disorientamento, stress acuto e, nei casi più gravi, lesioni o eventi letali;
- analoghi effetti negativi si producono sulla fauna selvatica, in particolare sulle specie presenti nelle aree naturalistiche e protette del territorio comunale;
- l'accensione di materiali pirotecnicici comporta altresì il rischio di incendi e di danni economici a beni pubblici e privati, quali autoveicoli, cassonetti e arredi urbani;

Rilevato che è necessario limitare, per quanto possibile, l'insorgere di rumori molesti nell'ambito urbano, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche ai sensi dell'art. 659 del Codice Penale;

Atteso che l'Amministrazione Comunale intende promuovere un'efficace attività di prevenzione a tutela dell'incolmabilità pubblica, con il coinvolgimento della Polizia Locale;

Tenuto conto delle caratteristiche del territorio comunale, sul quale insiste la Riserva Naturale di Onferno, area naturalistica e faunistica protetta, particolarmente sensibile agli effetti acustici e ambientali derivanti dall'uso di artifici pirotecnicici;

Ritenuto opportuno adottare misure temporanee e proporzionate volte a prevenire situazioni di pericolo per le persone, per i beni pubblici e privati e per il benessere degli animali, in relazione al ricorrente uso improprio e scorretto di fuochi d'artificio e botti di fine anno;

Ritenuto inoltre che la presente ordinanza disciplini esclusivamente le modalità di utilizzo degli articoli pirotecnicici, senza configurare un divieto di vendita o di detenzione degli stessi, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e temporaneità che regolano l'esercizio dei poteri sindacali contingibili e urgenti;

Considerato che i limiti e i divieti introdotti non producono effetti pregiudizievoli sugli operatori economici,
Ordinanza Sindacale N.8/2025 del 29/12/2025

incidendo unicamente sull'uso degli articoli pirotecnicici a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno 11 gennaio 2001 n. 559, recante disposizioni in materia di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

Visti gli artt. 50 e 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; l'art. 659 del Codice Penale; l'art. 57 del T.U.L.P.S.; la Legge n. 689/1981; la Legge n. 241/1990; la Legge n. 189/2004;

ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, della tranquillità e del riposo dei residenti, della salvaguardia del patrimonio pubblico e privato, nonché della protezione e del benessere degli animali domestici, di affezione e della fauna selvatica:

IL DIVIETO, su tutto il territorio comunale,

1. di utilizzare, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nei luoghi privati dai quali possano derivare effetti, ricadute o disturbi verso spazi pubblici o abitazioni altrui, petardi, mortaretti, botti, fuochi d'artificio e prodotti pirotecnicici di qualsiasi tipologia, anche se di libera vendita, dalle ore 00:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 24:00 del 1° gennaio 2026;
2. resta fermo il divieto di utilizzo di articoli pirotecnicici non posti in libera vendita in assenza della prescritta licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S.

AVVERTE CHE

l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da euro 25,00 a euro 500,00, fatta salva l'eventuale rilevanza penale del fatto.

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione, per soli motivi di legittimità.

DEMANDA

alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia l'esecuzione e il controllo del rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale e adeguatamente diffuso alla cittadinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Rimini;
- alla Stazione dei Carabinieri di Montefiore Conca;
- all'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione della Valconca.

Gemmano, 29/12/2025

Il Sindaco
SANTI RIZIERO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e

Ordinanza Sindacale N.8/2025 del 29/12/2025

ss.mm.)